

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PAOLO RUSSO**

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di vigilanza e controllo sulle attività di pesca

Presentata il 15 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, all'articolo 22, ha riformulato le norme relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca, prevedendo che « Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca), coordina le attività di controllo) » e che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo 5, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

Con tale disposizione, si è inteso precisare, come richiesto dall'articolo 5, pa-

ragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che per l'Italia l'attuale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è l'unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali.

La presente proposta di legge, per garantire un'efficace attuazione del predetto regolamento propone una nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 4 del 2012, con la quale si intende esplicitare il ruolo di coordinamento tecnico e operativo esercitato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in considerazione delle funzioni in materia di vigilanza e di controllo a esso spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è l'autorità cui compete, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il coordinamento delle attività di controllo previste dal medesimo regolamento. Per lo svolgimento di tali funzioni esso si avvale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

2. Il coordinamento tecnico e operativo delle attività di cui al comma 1 compete al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ».

